



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI E ESPROPRI

Prot. n° 12419

del 21.04.2026

AI COMUNE di CRAVAGLIANA
AI COMUNE di FOBELLO
AI COMUNE di RIMELLA
AI COMUNE di CERVATTO
AI COMUNE di VARALLO

e p.c

- Alla PREFETTURA di VERCELLI
- Alla QUESTURA di VERCELLI
- AI COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
- AI COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
- AI COMANDO VV.FF. di VERCELLI
- AI CORPO GUARDIA DI FINANZA
- All'A.S.L. di competenza
- Alla CROCE ROSSA ITALIANA
- All'A.C.I. di VERCELLI
- All'A.T.A.P. di BIELLA
- A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
- A RADIO TRAFFIC
- Al 118
- A Ditta 5T Srl
- All' AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
- AI SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO - VIII DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA
- AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: S.P. 9 "di Valle Mastallone" in comune di Cravagliana - tratto dal Km 13+450 sino al Km 14+450. Istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a seguito di incendio di vaste proporzioni e conseguente instabilità dei versanti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

Vista l'ordinanza avente prot. 10938 del 09/04/2026 emessa dalla Provincia di Vercelli in data 09/04/2026 con la quale, a titolo precauzionale si riteneva opportuno l'interruzione totale della circolazione veicolare, pedonale e ciclopeditone del tratto di S.P. 9 compreso tra la galleria Ferrera (galleria compresa) sino a località Ponte delle due Acque;

Vista l'ordinanza avente prot. 11119 del 10/04/2026 emessa dalla Provincia di Vercelli con la quale, a titolo precauzionale si riteneva opportuno l'istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico della circolazione veicolare, pedonale e ciclopedonale del tratto di S.P. 9 compreso tra la galleria Ferrera (galleria compresa) sino a località Ponte delle due Acque;

TENUTO CONTO che, a seguito di una valutazione del versante e dei conseguenti lavori di disgaggio, si è provveduto alla messa in sicurezza del tratto compreso tra località Ponte delle Due Acque sino al Km 14+450; e pertanto si ritiene di modificare a decorrere dalla data di emissione della presente il tratto oggetto di senso unico alternato semaforico;

Tenuto conto dell'esigua sezione stradale e dell'andamento piano altimetrico della strada si precisa che è interdetto il transito ai veicoli autoarticolati (Mod. II 8/d art. 83 del Codice della Strada);

LA PRESENTE annulla e sostituisce la precedente ordinanza emessa in data 10.04.2026 con prot. n° 11119;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

A FAR TEMPO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE

**L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE,
LUNGO LA S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA -
TRATTO COMPRESO TRA IL KM 13+450 ED IL KM 14+450
ECCEP TO AI MEZZI AUTOARTICOLATI (Mod. II 8/d art. 83 del Codice della Strada),
IL TUTTO SINO ALLA TOTALE MESSA IN SICUREZZA DEL DEMANIO STRADALE**

Qualora dovessero sopravvenire criticità impreviste o situazioni di potenziale pericolo, derivanti ad esempio da avverse condizioni meteorologiche o altri eventi atti a pregiudicare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, si procederà con decorrenza immediata alla chiusura totale del tratto stradale interessato, estendendo il divieto di transito anche alla corsia di valle; una volta cessate le cause ostative che hanno determinato tale interruzione d'urgenza, verrà tempestivamente ripristinata la disciplina della viabilità a senso unico alternato secondo le modalità sopra esposte.

Durante le fasi di interruzione totale della circolazione veicolare per motivi emergenziali, resta comunque autorizzato il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, fatte salve le situazioni di eccezionale ed elevata pericolosità che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei mezzi e degli operatori stessi rendendo di fatto tecnicamente impossibile il transito.

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare tutta la segnaletica prevista a norma di legge a cura della PROVINCIA di VERCELLI con sede in Via San Cristoforo n° 3 a VERCELLI (VC), mantenendola in perfetta efficienza sino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

**Il Direttore
del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Marco ACERBO)**

Riferimento pratica :
Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it